Associazione Professionale Gilda degli Insegnanti

Mobilità per l'a.s. 2005/06

LA COMPILAZIONE DEL MODULO DOMANDA.

Il modulo domanda è un "foglio-notizie" compilato direttamente dall'interessato e presentato all'Ufficio competente per l'acquisizione dei dati a Sistema.

Ricordiamo che la domanda di mobilità va presentata al dirigente scolastico dell'istituto o dell' ufficio in cui il docente presta servizio nell'a.s. 2004/2005 (cfr. art. 3 comma 1 OM 19/1/2005 n. 6).

Nella compilazione del modulo è necessario rispettare le seguenti norme generali:

1. il modulo deve essere compilato a penna, scrivendo in stampatello,
2. le indicazioni numeriche vanno riportate allineando le cifre a desta (ad esempio la data 19 agosto 1953 va indicata 19 08 53);
3. nei casi in cui sia richiesta l'espressione della volontà dello scrivente contrassegnare la casella SI per rispondere affermativamente ovvero la casella NO per rispondere negativamente. Ricordiamo che, qualora vengano contrassegnate entrambe le caselle ovvero nessuna delle due, le risposte verranno come date in senso negativo;
4. nei casi in cui sia richiesto di fornire un'indicazione barrando un'apposita casella, questa va contrassegnata con una croce ben visibile.

Il modulo domanda è distinto in tre parti:

1. la prima contiene l'indicazione del CSA ex Provveditorato agli Studi a cui è indirizzata la domanda, della provincia cui si riferiscono le preferenze territoriali richieste nonché i dati anagrafici del docente e tutte le informazioni necessarie ad individuarlo (si articola nelle sezioni A, B, C);

   per le sezioni A,B,C si precisa quanto segue:

   1. la domanda va indirizzata all'Ufficio scolastico regionale CSA relativo alla provincia di titolarità;
   2. in caso di presentazione di due domande (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) la prima per Provincia diversa da quella di titolarità, la seconda, in subordine, per la provincia di titolarità, su quest'ultima si deve riportare nell'apposito spazio della sezione il nome della Provincia richiesta per la prima domanda;
   3. per le coniugate riportare il cognome da nubile; la casella scuola di titolarità non va compilata nel caso il docente sia privo di scuola di titolarità (ad es. il docente neo immesso in ruolo, il docente rientrante dall'estero);
   4. indicare nella casella scuola di servizio l'ufficio dove il docente presta servizio nel caso quest'ultimo non svolga attività d'insegnamento;

5. nel caso il docente sia titolare sui corsi per lavoratori (scuola media) o sia titolare su dotazione organica provinciale (scuola media e scuola superiore) o su posto DOS nella scuola superiore, la casella scuola/istituto di titolarità va indicata rispettivamente la denominazione del centro territoriale di titolarità o la dicitura "Dotazione organica provinciale" DOP o la dicitura Dotazione organica sostegno DOS e non va compilata la casella relativa al Comune di titolarità, per la scuola superiore, nella casella istituto di titolarità i docenti titolari sui posto DOP e DOS riporteranno altresì il codice meccanografico provinciale della DOP e della DOS;
6. qualora la scuola di servizio coincide con quella di titolarità la casella *scuola di servizio* non va compilata.

2. la seconda riguarda i dati che concorrono alla formazione del punteggio ed una serie di informazioni a fronte delle quali il docente sarà trattato nell'attuazione dei movimenti (sezione D ed E);

3. la terza infine contiene l'elenco delle preferenze richieste e dei tipi cattedra richiesti (sezione F e, per le domande di trasferimento e passaggio di ruolo, sezione G).

Nella casella n. 1 possono essere indicati i seguenti tipi di servizio:

il totale degli anni di servizio prestati nel ruolo di attuale appartenenza, dopo la decorrenza giuridica della nomina in ruolo;

gli anni di decorrenza giuridica antecedenti alla decorrenza economica, coperti da servizio nel ruolo di attuale appartenenza;

il servizio derivante dalla restituito in integrum operata a seguito di un giudicato;

il servizio prestato, a decorrere dall'a.s. 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna;

il servizio prestato dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola media ed istituti di istruzione secondaria di II grado), esistente prima dell'entrata in vigore della legge n. 88 del 30.3.976, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge;

il servizio prestato nel periodo di collocamento fuori ruolo per inidoneità fisica dal personale docente rientrato in servizio d'insegnamento (art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4.8.1995 e art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24.7.2003);

per la scuola secondaria, vanno considerati anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra.

Quindi ad esempio, un docente di ruolo sulla classe di concorso A051 dall'a.s. 2000/2001, che abbia un servizio di ruolo sulla classe A050 a partire dall'a.s. 1996/97, un'anzianità di ruolo nella suola media sulla classe A043 dall'a.s. 1992/93, ed un servizio- preruolo di anni 6, dovrà riportare nella casella 1 sia il ruolo della classe A051 (anni 3 in quanto l'anno in corso 2003/2004 non va conteggiato), sia il ruolo nella classe A050 per la quale è ammesso il pas-

saggio di cattedra (anni 4), per un totale di anni 7. Il servizio di ruolo nella scuola media, andrà invece inserito nella voce 2 del modulo domanda ed il pre-ruolo nella voce 3.

Il Sistema moltiplica per 6 il valore riportato nella casella "anni".

Raddoppio del punteggio: vanno raddoppiati gli anni di servizio prestati:

su posto di sostegno, su posto DOS o per posti speciali o nelle classi differenziali con il possesso del titolo di specializzazione, nel caso di chieda il trasferimento per tali tipologie di posti;

per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo o in scuola unica o in scuola di montagna (per la scuola elementare);

per il servizio prestato nelle piccole isole.

Per avere il raddoppio del punteggio, è necessario che il servizio di cui sopra sia stato effettivamente svolto (tranne che per le assenze dovute a gravidanza, puerperio e per servizio militare) e che lo stesso abbia avuto una durata tale da dare diritto alla valutazione di un intero anno scolastico.

Nella casella n. 2, vanno indicati:

gli anni derivanti da anzianità giuridica nel ruolo di attuale appartenenza, non coperti da effettivo servizio,ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza;

gli anni di servizio prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza (per la scuola elementare:il servizio di ruolo come personale educativo e di scuola materna e viceversa; per la scuola media il servizio prestato nella scuola secondaria di II grado e viceversa;

il servizio prestato dai docenti appartenenti al ruolo dei laureati delle scuole secondarie di II grado (ITP) nei ruoli dei docenti diplomati (e viceversa);

il periodo di frequenza da parte del personale di ruolo, dei corsi di dottorato di ricerca o per borse di studio assegnate da amministrazioni statali, da enti pubblici, da stati od enti stranieri, da organismi ed enti internazionali.

Non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe XXIX D.M. 24.11.94 n. 334 e successive modifiche). Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.

Raddoppio del punteggio: vanno raddoppiati gli anni di servizio prestati:

su posto di sostegno o per posti speciali con il possesso del titolo di specializzazione, nel caso di chieda il trasferimento per tali tipologie di posti;

per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo o in scuola unica o in scuola di montagna (per la scuola elementare);

per il servizio prestato nelle piccole isole.

Per avere il raddoppio del punteggio, è necessario che il servizio di cui sopra sia stato effettivamente svolto (tranne che per le assenze dovute a gravidanza, puerperio e per servizio militare) e che lo stesso abbia avuto una durata tale da dare diritto alla valutazione di un intero anno scolastico.

Non viene attribuito alcun punteggio al servizio di ruolo che, per periodi di aspettativa, abbia avuto una durata inferiore a 180 giorni.

Esempio: un docente di ruolo sulla classe A050 con decorrenza economica dall'a.s. 2000/2001, ha una decorrenza giuridica dall'a.s. 1999/2000 avendo prestato servizio nella scuola media sulla classe A043, ed un servizio pregresso di ruolo come insegnante elementare. Egli dovrà riportare l'anno di decorrenza giuridica nella casella 2 in quanto il servizio risulta prestato nella scuola media e non negli istituti superiori; il servizio elementare di ruolo andrà indicato nella casella 3 del modulo-domanda, come servizio pre-ruolo.

Nella casella n. 3 vanno indicati:

gli anni di servizio pre-ruolo, compreso il servizio su sostegno, compreso quello militare o il servizio civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto d'impiego, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94 ai fini della riconoscibilità per la carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970), ivi compreso il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola materna da valutare nella stessa misura dei servi prestati per la scuola elementare;

il servizio prestato sul sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

Esponiamo, in sintesi, i servizi di insegnamento riconoscibili al personale docente con contratto a tempo indeterminato ai sensi del D.L.vo 370/970.

Docenti delle scuole statali di istruzione secondaria e artistica.

- servizio prestato come docente non di ruolo nelle scuole dello stesso ordine sia statali che pareggiate (il servizio prestato nelle scuole parificate o legalmente riconosciute non viene riconosciuto);

- servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali;

- servizio prestato come docente di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, negli educandati femminili statali,nelle scuole popolari,sussidiate o sussidiarie.

Docenti delle scuole elementari statali.

- servizio prestato come insegnante elementare non di ruolo nelle scuole elementari statali, negli educandati femminili statali, nelle scuole parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie;

- servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi.

Docenti delle scuole materne statali

- stessi servizi valutabili per i docenti di ruolo delle scuole elementari, ad esclusione del servizio prestato nelle scuole materne gestite da privati o da enti non previsti esplicitamente dall'art. 2 del D.L.vo 370/970 cui la normativa è riferita. Per esclusione, è da riconoscere il servizio prestato nelle scuole comunali se prestato con nomina approvata dal Provveditore agli Studi.

- servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne alle dipendenze della Provincia o della Regione con nomina approvata dal Provveditore agli Studi;

- servizio prestato presso le scuole materne gestite dall'Ente scuole materne della Sardegna (ESMAS) pur se non previsti dal D.L.vo 297/94 ma per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 5/11/986;

- servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne della Sicilia istituite dalla legge regionale n. 21 del 1/4/955;

- servizio prestato nei giardini di infanzia annessi agli istituti magistrali statali.

Altri servizi valutabili

- servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato o straordinario (e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell'assistente universitario) nelle università a decorrere dal 1/7/975 (art. 485 del D.L.vo 297/94);

- servizio prestato come contrattista all'università ai docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso scuole statali;

- servizio militare di leva o per richiamo o per il servizio civile sostitutivo o per l'opera di assistenza tecnica prestata nei paesi in via di sviluppo, se in costanza di rapporto di impiego non di ruolo presso scuole statali, pareggiate o elementare parificata prestati con il possesso del titolo di studio (art. 84 del DPR 417/74);

- servizi prestati nelle scuole popolari di tipo A,B e C plurimi, nei corsi di orientamento musicale,nei corsi CRACIS istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su proposta di Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori;nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie. E' necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l'intera del corso ed abbia riportato la qualifica;

- servizi prestati nelle libere attività complementari (LAC) e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media. Non è invece ammesso il riconoscimento del doposcuola nelle scuole elementari in quanto gestiti dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di preminenza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico.

- servizio di insegnamento (o in qualità di lettore) non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all'estero, svolto con specifico incarico del Ministero degli Affari Esteri;

- servizio prestato nei corsi di istruzione per allievi agenti polizia di Stato.

Requisiti da possedere per il riconoscimento del servizio.

Possesso del titolo di studio

Occorre che il servizio sia stato reso con il possesso del titolo di studio previsto dall'ordinamento vigente all'epoca in cui il servizio fu prestato e che,in genere, corrisponde a quello valido per il conferimento delle supplenze di insegnamento nelle scuole statali.

Occorre ricordare che:

per l'insegnamento dell'educazione fisica fino all'a.s. 1961/62 era sufficiente il possesso di un qualsiasi diploma di istruzione secondaria di II grado;

negli istituti professionali anteriormente all'entrata in vigore della legge 354 del 15/2/963, va valutato in ogni caso il servizio prestato a prescindere dal titolo di studio posseduto. Successivamente i titoli di studio validi, sono stati di volta in volta stabiliti dalle giunte esecutive degli istituti stessi.

Qualifica e durata del servizio

Per il personale della scuola elementare è necessario aver conseguito la qualifica di buono sino all'a.s. 1974/75.

Per i docenti della scuola secondaria occorre avere i seguenti requisiti (O.M. 7/9/970):

- per gli a.s. anteriori al 1945/46 il docente deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo che è occorso per lo svolgimento degli esami(un mese per la sessione estiva ed uno per quella autunnale);
- per gli a.s. dal 1945/46 al 1954/55 il docente deve aver percepito la retribuzione durante le vacanze estive;
- per gli a.s. dal 1955/56 in poi stessi requisiti richiesti in precedenza unitamente all'attribuzione della qualifica;
- dall'a.s. 1970/71 sino all'a.s. 1973/94 per il compimento dei sette mesi sono utili anche le vacanze estive retribuite al eccezione del mese di congedo ordinario;

dall'a.s. 1974/75, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 della legge 3.5.1999 n. 124 il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto una durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

La valutazione del punteggio del servizio pre -ruolo (3 punti ad anno) dalla mobilità per l'a.s. 2004/2005 è effettuata per intero, ad esempio n. 10 anni di servizio pre ruolo sono valutati 30 punti.

Vanno raddoppiati gli anni di servizio pre-ruolo prestati:

- su posto di sostegno o per posti speciali con il possesso del titolo di specializzazione, nel caso di chieda il trasferimento per tali tipologie di posti;
- per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo o in scuola unica o in scuola di montagna (per la scuola elementare);
- per il servizio prestato nelle piccole isole.

Se, ad esempio, un docente ha prestato un servizio pre-ruolo di anni 6 di cui due prestati su piccola isola, verranno complessivamente valutati anni 8, che equivarranno a punti 24.

Per avere il raddoppio del punteggio, è necessario che il servizio di cui sopra sia stato effettivamente svolto (tranne che per le assenze dovute a gravidanza, puerperio e per servizio militare) e che lo stesso abbia avuto una durata tale da dare diritto alla valutazione di un intero anno scolastico.

Il calcolo del raddoppio del servizio sul sostegno per chi partecipa al trasferimento per tali posti.

Presentiamo il seguente esempio: un docente di scuola media ha un servizio pre-ruolo di 8 anni sul sostegno e due anni sulla materia curriculare. Siccome chiede il trasferimento anche su posti di sostegno, ha diritto al raddoppio del punteggio; a tal fine, dovrà indicare numero 10 anni alla casella n. 3 dove va indicato l'intero periodo pre-ruolo compreso il sostegno, ed a cui corrispondono punti 30. Nella casella prevista dal modulo-domanda (ad es. per la scuola media casella 5), indicherà il solo servizio pre-ruolo sul sostegno: anni 8, a cui corrisponderà un punteggio aggiuntivo di punti 24. Per il trasferimento sul sostegno, pertanto, il docente parteciperà con un punteggio complessivo di punti 54; per il trasferimento su posti normali, parteciperà con punti 30.

La continuità didattica - il numero degli anni va riportato nella casella 4 (scuola materna, media e superiore) ovvero nella casella 5 (scuola elementare).

Per averne diritto occorre aver prestato servizio di ruolo continuativo da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità giuridica, escludendo l'anno in corso 2004/2005; ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di DOS nella scuola superiore, in quest'ultimo caso il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per continuità decorre a partire dall'anno scolastico 2003/2004.

Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri territoriali ai fini dell'assegnazione di tale punteggio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, a suo tempo individuato a livello di distretto.

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla continuità didattica, è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:

- che gli anni di servizio prestati si riferiscano a periodi coincidenti e successivi alla decorrenza economica della nomina nel ruolo (e nella classe di concorso per la scuola secondaria) di attuale appartenenza;

- che sin dall'inizio la scuola di riferimento sia quella corrispondente alla sede definitiva (si veda a questo proposito la tabella di seguito riportata nella quale abbiamo riportato le date delle decorrenze giuridiche, economiche e dell'assegnazione delle sedi definitive previste da leggi speciali di immissione nei ruoli). Il docente, pertanto che ha prestato servizio in una determinata scuola a titolo di decorrenza giuridica della nomina o perchè in sede provvisoria non ha diritto, per questi periodi, all'attribuzione del punteggio per la continuità;
- che il servizio sia stato effettivamente prestato fatta eccezione del docente soprannumerario trasferito in quanto soprannumerario che ottenga il rientro nella scuola di precedente titolarità e in tutti quei casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola come ad esempio:
    - assenze per motivi di salute;
    - gravidanza e puerperio;
    - servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile;
    - mandato politico o amministrativo;
    - utilizzazioni ed esoneri previsti per legge per i componenti del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
    - esoneri sindacali;
    - incarichi di presidenza di scuole secondarie;
    - esoneri dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici;
    - nomine a commissari di concorsi di esami;
    - di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23.12.1998, n. 448, art. 26, comma VIII per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28.8.2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27.10.2000, n. 306;
    - comandi in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94;
    - utilizzazioni a domanda o d'ufficio sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità;
    - utilizzazione come specialisti nella scuola elementare per l'insegnamento della lingua straniera presso il plesso di titolarità o al di fuori di esso;
    - utilizzazioni in materie affini;
    - utilizzazioni nelle figure professionali di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 323 del 6/8/988 convertito con modificazioni nella legge n. 426 del 6/10/988(operatore tecnologico,operatore psicopedagogico,operatore di rete,etc.);
    - utilizzazioni in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità ai sensi dell'art.1 del D.L.vo n. 35/93;
    - collocamento fuori ruolo per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica (legge 23.12.1998, n. 448, art. 26-comma 8), per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del DL 28.8.2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27.10.2000, n. 306;

Si riconosce inoltre la continuità:

- al personale che abbia modificato la titolarità per effetto delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica e in tutti i casi di fusioni, sdoppiamenti,aggregazioni o soppressioni di istituzioni scolastiche;

- al docente soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata qualora l'interessato richieda, per ciascun anno del quinquennio decorrente dall'a.s. in cui ha avuto inizio il trasferimento, il rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità. Nella scuola di attuale titolarità il docente trasferito d'ufficio ha diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità didattica sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio nell'ipotesi che in base alla predetta graduatoria venga individuato come soprannumerario. Scaduto il quinquennio (senza aver ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel caso che il docente non presenti la richiesta di rientro) il punteggio per la continuità spetta nella nuova scuola solo per il periodo maturato nel quinquennio di servizio nella stessa; (la continuità didattica legata alla scuola di ex titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio);

- al docente trasferito d'ufficio sulla dotazione organica provinciale (DOP) nella scuola secondaria, allo scopo di usufruire del diritto di precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità;

- ai docenti titolari dei corsi per la formazione e l'istruzione per l'età adulta (corsi EDA), per ogni anno di servizio prestato nel distretto comprendente il corso stesso.

Nella scuola secondaria dove esistono istituti con corsi serali, essendo l'organico di questi ultimi caratterizzato da una propria autonomia rispetto al corso diurno dello stesso istituto, per l'attribuzione del punteggio per la continuità didattica occorre far riferimento al servizio prestato su tale tipologia di posto.

L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico funzionale di circolo, per la scuola elementare, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola materna e per la scuola elementare dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

Per la scuola elementare, il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.

Non spetta, inoltre, la continuità nei seguenti casi:

- ottenimento dell'assegnazione provvisoria o del trasferimento annuale, ad eccezione di quelli ottenuti dal docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che stia richiedendo per ciascun anno del quinquennio dell'avvenuto trasferimento, il rientro nella scuola di precedente titolarità;

- quando la durata del servizio riferito a ciascun anno scolastico, abbia avuto una durata inferiore a 180 giorni;

- i periodi trascorsi dal personale docente di ruolo per la frequenza di dottorati di ricerca e borse di studio ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476.

Ad esempio, un docente già titolare su posto di sostegno tipologia EH, con10 anni di servizio continuativo su tale insegnamento fino all'anno scolastico 1991/92 presso la Scuola Media "U. Foscolo" di Napoli, poi titolare, a seguito di trasferimento, nella stessa Scuola Media Foscolo dall'anno scolastico successivo (1992/93) per l'insegnamento di materie letterarie (classe di conc. A043), ai fini della continuità, ha diritto al punteggio per il solo servizio continuativo prestato per l'insegnamento delle materie letterarie, cioè punti 31 corrispondente a 12 anni (dall'1.9.1992 al 31.8.2004). (2 punti ad anno entro il quinquennio, 3 punti ad anno oltre il quinquennio).

Riportiamo una tabella sintetica delle date con le quali nel corso del tempo si è proceduto alle immissioni nei ruoli per effetto di leggi speciali o di concorsi con l'indicazione delle decorrenze giuridiche, economiche e dell'assegnazione della sede definitiva che, in moti casi, sono avvenute nel corso di diversi anni. Ciò allo scopo di dare un orientamento nell'attribuzione del punteggio per la continuità didattica che come detto in precedenza deve essere data dalla decorrenza economica dell'immissione in ruolo e dall'assegnazione della sede definitiva.

TIPO DI NORMA	DECORRENZA GIURIDICA	DECORRENZA ECONOMICA	ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA
LEGGE 831/62	62	63-64-65	63-64-65
LEGGE 603/66	66	DAL 67 AL 77	DAL 67 AL 77
LEGGE 477/73 (ART.17)	74	74	DAL 76 AL L'82
LEGGE 463/78-ART. 13 COMMA 13	78	78	DAL 80 AL 83
LEGGE 463/78-ART.13 COMMA 7 (L.831)	62	79	79
LEGGE 463/78-COMMA 7 (L.603)	66	79	79
LEGGE 463/78-ART. 13 COMMA 7 (LEGGE468)	77	79-80-81	79-80-81
LEGGE 463/78-ART.13-COMMA 7 (L.1074/7)	77	79-80-81	79-80-81
LEGGE 463/78-ART. 13 COMMA 7 (L.1074/5)	77	79-80-81	79-80-81
LEGGE 463 ART. 13 COMMA 11	77-78	80-81	80-81
CONCORSO D.M. 5/5/73	78-79-80	78-79-80	78-79-80
LEGGE 270/82-ART. 33 COMMA 1 (applica il residuato delle leggi speciali di cui all'art. 13 comma 7 L. 463/78)	77	82	82

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE PER LA CONTINUITÀ NELLA STESSA SCUOLA, SI RICORDA CHE L'ANNO IN CORSO 20042005 NON DEVE ESSERE CONTEGGIATO				
ANNI DI SERVIZIO	PUNTEGGIO		ANNI DI SERVIZIO	PUNTEGGIO
1	2		11	28
2	4		12	31
3	6		13	34
4	8		14	37
5	10		15	40
6	13		16	43
7	16		17	46
8	19		18	49
9	22		19	52
10	25		20	55

Indicazione delle preferenze sul modulo domanda.

"E' possibile che un docente, che esprime una preferenza specifica, con minor punteggio, ottenga la precedenza nel trasferimento, rispetto a chi, pur con punteggio maggiore, abbia chiesto la stessa scuola attraverso un'indicazione di una preferenza sintetica (comune, distretto,ecc)?".

Questa domanda viene posta di sovente dai coleghi, per cui necessita di una risposta esauriente, attraverso il seguente esempio:

Nel comune A vi sono due docenti S1 e S2 rispettivamente con punti 70 e 90; S1 ha chiesto una scuola X in modo puntuale ubicata nel comune A e il docente S2 ha richiesto l'intero comune A come preferenza sintetica.

Se nel comune A, è disponibile solo la scuola X, allora il sistema di elaborazione l'assegna al docente con maggior punteggio, a prescindere dal tipo di indicazione espressa.

Se, invece, nel comune A esistano due posti disponibili, uno nella scuola X e l'altro nella scuola Y, la procedura assegnerà la scuola X al docente S1 (con minor punteggio) e la scuola Y al docente S2 (con maggior punteggio), anche se secondo l'ordine risultante dal Bollettino Ufficiale la scuola X precede la scuola Y.

L'esempio fatto trova spiegazione in quanto stabilito dall'art. 9 dell'O.M. n. 9 del 28.1.2004 (vedi il paragrafo "Domanda di mobilità ed indicazioni delle preferenze". In effetti in base al tipo di preferenza espressa, il docente può essere considerato soddisfacibile.

a) su una scuola;

b) su una preferenza sintetica (comune, distretto, provincia).

Una domanda soddisfatta mediante una preferenza sintetica lo è inizialmente su una ben precisa tipologia di cattedra (interne, esterne stessa sede o esterne fuori sede) e tipo di scuola. Solo successivamente al docente viene assegnata la prima scuola con posto disponibile per quella tipologia di cattedre e di scuola secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale.

Tale modalità di assegnazione può essere modificata qualora esistano altre scuole con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica per quella tipologia di cattedra e di posto e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo i criteri detti in precedenza, sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio minore mediante però un' indicazione di tipo più specifico.

In tale ipotesi poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa compresa, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con l'indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posti disponibili., ciò in base al criterio di massimizzazione previsto dall'art. 9 della citata O.M.

Le preferenze, sia a livello di singola scuola o circolo, che a livello di distretto, comune, provincia, dotazione organica provinciale e di sostegno nella scuola secondaria superiore, devono essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente (CSA), presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (vedi il paragrafo "Mobilità: guida alla consultazione dei Bollettini Ufficiali").

La denominazione ufficiale, delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere trascritta integralmente, essere comprensiva cioè anche del codice meccanografico.

A seguito del dimensionamento della rete scolastica, sono stati inseriti nuovi codici per identificare le tipologie "Istituto Superiore" e "Istituto Comprensivo" introdotte dal DPR n. 233/98. L'istituto Superiore deriva dall'unificazione d'istituti d'istruzione secondaria di secondo grado di diverso ordine o tipo. L'Istituto Comprensivo deriva dall'unificazione di circoli didattici e scuole secondarie di primo grado. Sul bollettino, per tali istituti sono riportate tutte le sedi da esso dipendenti, siano esse plessi elementari, sezioni di scuola materna, scuole medie (per i comprensivi) sedi di scuola superiore (per gli istituti superiori), con l'indicazione del codice meccanografico. Le sedi d'istruzione secondaria dipendenti da scuole medie o superiori, da istituti comprensivi o da istituti di istruzione superiore, sono indicate con un codice proprio e con la dicitura "sezione associata". I Centri Territoriali Permanenti (C.P.P.) hanno un proprio codice.

Il docente, che intende richiedere il trasferimento per i licei nei quali è prevista la sperimentazione del "Liceo Europeo", deve barrare l'apposita casella nel modulo domanda e riportare fra le preferenze il codice puntuale e la denominazione dell'istituto (nella provincia di Napoli il Liceo Europeo è il Liceo Classico annesso al Convitto Nazionale (NAPC150009).

Nel caso in cui un comune esista un solo istituto è indifferente il riferimento all'istituto o all'indicazione sintetica di "comune"; analogamente nel caso in cui il distretto coincida geograficamente con un solo comune, è indifferente il riferimento all'indicazione sintetica di "comune"

o “distretto”. Nelle province dove sono presenti le piccole isole, è possibile indicare il codice “isole della provincia”.

Le sezioni associate vanno considerate, ai fini della mobilità, come scuola autonome. Sono da considerarsi sezioni associate tutte quelle site in comune diverso da quello della sede principale, nonché quelle associate, anche nell’ambito dello stesso comune, ad istituti d’ordine e tipo diverso per effetto del dimensionamento. Le suddette sezioni associate, sia site nello stesso comune dell’istituto principale che in comune diverso, sono caratterizzate come istituti autonomi sul bollettino ufficiale delle scuole che è possibile reperire sul sito www.istruzione.it. Pertanto i movimenti su tali sezioni associate verranno disposti soltanto se l’aspirante ne avrà fatta esplicita richiesta con apposita preferenza, tenendo sempre presente che il numero complessivo delle preferenze non dovrà superare 15.

I movimenti da sezioni associate, funzionanti in comuni diversi, alla sede principale o ad altri istituti della sede principale sono considerati a tutti gli effetti movimenti tra comuni diversi.

Le succursali funzionanti nello stesso comune vanno considerate, invece, ai fini dei movimenti, come parte integrante dell’istituto da cui dipendono e non risultano comprese negli elenchi ufficiali delle scuole. I movimenti verranno, pertanto, disposti esclusivamente per l’istituto principale.

Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice.. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata come non espressa.

E' comunque possibile presentare reclamo scritto al CSA, entro 5 giorni dalla ricezione della notifica del punteggio e delle preferenze, chiedendo le correzioni del caso.

Come indicare le preferenze per la mobilità, ecco alcuni esempi.

Per ottimizzare le possibilità di ottenere un trasferimento, occorre considerare il punteggio al quale si ha diritto in rapporto al potenziale delle disponibilità in organico di diritto, e fare alcune considerazioni di carattere tecnico.

a) Docente che ha già una scuola di titolarità di suo gradimento e vuole cercare di migliorare tale situazione. In questo caso l’interesse del Docente dovrà essere rivolto solo a specifiche scuole che elencherà secondo l’ordine di gradimento.

b) Docente che ha la sede di titolarità in un grande Comune (Roma, Milano, Napoli….) ma in una zona della città per lui disagiata. L’obiettivo minimo del docente sarà di raggiungere una zona a lui più comoda; per ottenere ciò, dopo aver elencato nelle preferenze un certo numero di scuole di specifico gradimento è opportuno utilizzare alcune preferenze di tipo “distretto”, comprendenti gruppi di scuole del comune di agevole raggiungimento.

c) Docente che ha la sede di titolarità in un piccolo comune situato in una zona disagiata della provincia. Per aumentare le possibilità di trasferimento è opportuno che il docente si limiti ad esprimere due o tre preferenze di tipo scuola ed utilizzi ampiamente i codici di tipo comune, indicando i comuni della zona a lui più gradita e completi le sue indicazioni con alcune preferenze relative ai distretti comprendenti più comuni.

d) Docente che ha la sede di titolarità in un'altra provincia. In questo caso è opportuno che il docente utilizzi alcuni codici per individuare i comuni preferiti e successivamente indichi delle preferenze di tipo distretto per coprire un'ampia fascia del territorio provinciale ed eventualmente concluda l'indicazione delle preferenze utilizzando l'indicazione del codice della provincia e dei posti DOP. Consigliamo per avere più possibilità nel caso di trasferimenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado anche l'indicazione della cattedra orario tra scuole situate nello stesso comune e in comuni diversi.

Ovviamente gli esempi di cui ai punti da a) a d) sono del tutto indicativi, ogni docente indicherà le preferenze tenendo conto delle sue esigenze personali e professionali, nonché delle situazioni particolari che connotano l'organico della disciplina insegnata in ambito provinciale.

Per le parti non trattate, nella compilazione della domanda di mobilità,consultare attentamente le istruzioni di cui ai seguenti allegati:

ALLEGATO G/3 per la scuola dell'infanzia

ALLEGATO H/3 per la scuola primaria

ALLEGATO I/4 per la scuola secondaria di primo grado

ALLEGATO J/4 per la scuola secondaria di secondo grado